



Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 10/09/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI PER IL
CONSEGUIMENTO DI QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DI CUI AL REPERTORIO
REGIONALE DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA IN
ESITO A PERCORSI FORMATIVI FORMALI - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI G.R.
N. 449 DEL 12.07.2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni ai vari Fondi, tra cui il Fondo Sociale Europeo, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, all'art. 19 stabilisce le condizionalità ex ante e all'allegato XI la condizionalità *“10.3 Apprendimento permanente - Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.”*;
- b) la Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2008/C 111/01) del 23 aprile 2008, avente il medesimo oggetto;
- c) la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 definisce ed approva le *“Key Competences”* (Competenze Chiave) per l'apprendimento permanente;

PREMESSO ALTRESI' che:

- a) la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *“Modifiche al Titolo V - Parte II della Costituzione”*, a mezzo dell'art. 3 sostituisce l'art. 117 della Costituzione, attribuisce alle Regioni e Province Autonome l'esclusività della competenza in materia di *“Formazione Professionale”*, fermo restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei *“Livelli Essenziali delle Prestazioni”*;
- b) la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., dispone la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l'art. 4, dal comma 51 al comma 68, detta i principi su cui avviare la Riforma della Formazione Professionale;
- c) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, dal comma 58 a 68, della Legge 92/2012 (previa Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, Repertorio Atti n. 154/CU del 20/12/2012);
- d) il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) pone in essere il *“Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative*

- competenze*”, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013;
- e) la Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, approva lo Statuto della Regione Campania;
 - f) la Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, reca il “*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro*”;
 - g) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale);
 - h) la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014, istituisce il Repertorio regionale dei Titoli e delle Qualificazioni dettando gli “*Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*” per la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013;
 - i) la Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016, approva il “*Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze*” - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30/06/2015, n. 166;
 - j) la Deliberazione di G.R. n. 449 del 12/07/2017 approva il “*Disciplinare per lo svolgimento degli Esami finali dei Percorsi formativi finanziati ed autofinanziati*” regolamentando, tra l'altro, la composizione delle Commissioni di esame e l'istituzione di appositi elenchi (Presidenti, Segretari ed Esperti di Settore Economico Professionale) da cui attingere per la nomina dei componenti delle commissioni di esame;

PRESO ATTO che:

- a) con Regolamento regionale n. 7/2018 è stato sostituito il testo dell'art. 5 con la seguente formulazione: “*1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta: a) le linee di indirizzo per la standardizzazione delle Qualificazioni Professionali regionali, garantendone: 1) la coerenza con le “specifiche tecniche” di cui all'Allegato 2 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015; 2) laddove applicabile, la referenziazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nonché al quadro europeo delle qualificazioni (EQF), attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF; b) le procedure per lo svolgimento degli esami finali volti al conseguimento del Certificato di Qualificazione Professionale, sia in esito a percorsi formali che a seguito di*

- erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali. 2. La struttura amministrativa regionale competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili: a) istituisce il “Gruppo Tecnico Regionale” (GTR), coordinato dal Responsabile della suddetta struttura amministrativa, e composto da almeno due referenti della stessa, con presidio trasversale su tutte le azioni messe in campo e, tenendo conto delle specificità dei Settori Economico Professionali (SEP) da trattare, da referenti delle strutture amministrative regionali preposte ratione materiae, da rappresentanti del Partenariato economico e sociale e delle Associazioni degli operatori accreditati che erogano Servizi di Istruzione e Formazione Professionale; b) adotta gli atti amministrativi di approvazione delle Qualificazioni Professionali in esito ai lavori di istruttoria del “Gruppo Tecnico Repertorio” (GTR) e tutti gli atti connessi e consequenziali per la compiuta operatività di quanto sopra indicato.”; è stato sostituito altresì il testo di cui al comma 2 dell’art. 12 del Regolamento regionale 9/2010 con la seguente formulazione: “Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 13/2013 e al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi.”;*
- b) con la Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16, è stato modificato il comma 4 dell’art. 40 della Legge regionale n. 14/2009 con la seguente formulazione: “Le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, sono definite secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente.”;

CONSIDERATO che le novelle sopra riportate impongono una rivisitazione della materia disciplinata con la D.G.R. n. 449/2017 adottata in vigore delle precedenti disposizioni, attesa la diretta incidenza delle novelle sulla citata materia;

RITENUTO pertanto di:

- a) dover approvare un nuovo “*Disciplinare per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento di Qualificazioni Professionali di cui al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania, in esito a percorsi formativi formali*”, ex **Allegato A** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) dover approvare un nuovo format di “*Certificato di Qualificazione Professionale*”, ex **Allegato 1** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) dover revocare la Deliberazione di G.R. n. 449 del 12/07/2017;
- d) dover trasmettere il presente atto alla competente “*Commissione consiliare permanente*”, ai sensi del vigente comma 4 dell’art. 40 della Legge regionale n. 14/2009;

VISTI:

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- il D. Lgs. 13/2013;
- il Decreto Interministeriale 30/06/2015, n. 166;
- gli artt. 40 e 54 della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.;
- l’art. 56 dello Statuto regionale;
- l’art. 12 del Regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018 n.7;
- la D.G.R. 223/2014;
- la D.G.R. 314/2016;
- la D.G.R. 449/2017;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare un nuovo “*Disciplinare per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento di Qualificazioni Professionali di cui al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della*

Regione Campania, in esito a percorsi formativi formali”, ex **Allegato A** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare un nuovo format di “*Certificato di Qualificazione Professionale*”, ex **Allegato 1** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di revocare la Deliberazione di G.R. n. 449 del 12/07/2017;
4. di trasmettere il presente atto alla competente “*Commissione consiliare permanente*”, ai sensi del vigente comma 4 dell’art. 40 della Legge regionale n. 14/2009;
5. di demandare agli Uffici della Direzione per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente Deliberazione;
6. di trasmettere il presente atto all’Assessorato al ramo, all’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo, al B.U.R.C. e Regione Casa di Vetro per la pubblicazione.